

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5381 del 28/10/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA ONESTI GIOVANNI, GIUSEPPE, ALBERTO E MONTESISSA ROSALBA SOCIETA' AGRICOLA S.S.. ATTIVITÀ: COLTIVAZIONE AGRICOLA ED ALLEVAMENTO BOVINI IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOC. CASELLE FONTANONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5451 del 25/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 – DITTA ONESTI GIOVANNI, GIUSEPPE, ALBERTO E MONTESISSA ROSALBA SOCIETA' AGRICOLA S.S..

ATTIVITÀ: COLTIVAZIONE AGRICOLA ED ALLEVAMENTO BOVINI IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOC. CASELLE FONTANONE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la deliberazione della giunta regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il piano aria integrato regionale (pair 2020) di cui al d.lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda Fiume Po in data 22/01/2020, acquisita al prot. Arpa n. 10083 in pari data, è stata presentata dalla Ditta "Onesti Giovanni, Giuseppe, Alberto E Montesissa Rosalba Società Agricola S.S.", con sede legale a Fiorenzuola d'Arda Loc. Caselle Fontanone (Pc), (P.Iva 01179650336) l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'attività di coltivazione ed allevamento bovini svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Loc. Caselle Fontanone, per

i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Atteso che:

- con nota prot. n. 29974 del 25/02/2020 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 ed è stata contestualmente richiesta la documentazione integrativa;
- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Fiorenzuola in data 03/04/2020, assunta al prot. Arpae n. 50582 in pari data, è stata acquisita la documentazione integrativa;
- con note prott. Arpae n.102435 del 30/06/2021 e n. 106272 del 07/07/2021 sono state acquisite le integrazioni volontarie;

Rilevato che, per la matrice emissioni in atmosfera, nella sopra citata nota prot. n. 106272/2021 la ditta ha dichiarato il rispetto di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;

Acquisito il supporto istruttorio per la matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, (rif. Attività n.10 del 06/06/21 - Sinadoc n. 3205/2020) dal quale risulta che :

- l'intervento nello stabilimento consiste nell'ampliamento delle trincee esistenti e nella realizzazione di una vasca di stoccaggio dei liquami.
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 24851 del 18/12/2019 , è pari a 451 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 293 capi
 - Capi da rimonta: n. 104 capi
 - Vitelli: n. 50 capi

Acquisito il supporto istruttorio per la matrice scarichi (rif. Attività n.12 del 30/07/21 Sinadoc 3205/2020) dal quale risulta che:

- presso l'insediamento è presente uno scarico (S1) di acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico a disposizione dei dipendenti, trattate da un sistema costituito da una fossa Imhoff (potenzialità pari a 3 A.E), un degrassatore (potenzialità pari a 3 A.E) ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 3 A.E.);
- le acque reflue in uscita dal filtro percolatore anaerobico recapitano in corpo idrico superficiale "fosso poderalo senza denominazione" recapitante a sua volta nel Canale Consortile " Gerola";

Riscontrato che:

- con nota prot. n. 78718 del 18/05/2021 è stato richiesto al Comune di Fiorenzuola d'Arda, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- con nota prot. Arpae n. 163342 del 22/10/2021 è stata trasmessa la determinazione n. 664 del 27/07/2021 inerente il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Dato atto che con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2019 di "Istituzione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)", è attribuita all'unità "AUA – Autorizzazioni settoriali ed Energia" la responsabilità dei procedimenti per l'adozione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali, e che tale unità acquisisce il supporto specialistico in materia di emissioni dall'Unità "Emissioni in atmosfera" dello stesso SAC in ragione della specifica competenza attribuita a quest'ultima in materia di emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con la medesima Delibera n. 96/2019 e, quello in materia di Utilizzazione agronomica dall'istruttore assegnato all'Unità "Autorizzazioni complesse";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta "Onesti Giovanni, Giuseppe, Alberto E Montesissa Rosalba Società Agricola S.S.", con sede legale a Fiorenzuola d'Arda Loc. Caselle Fontanone (Pc), (P.Iva 01179650336) per l'attività di "coltivazione agricola ed allevamento bovini" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Loc. Caselle Fontanone, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte dal Comune di Fiorenzuola con determinazione n. 664 del 27/07/2021 relativa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di impartire per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "fosso poderale senza denominazione", afferente al Canale Consortile "Gerola", le seguenti prescrizioni, (come anche disposte nella sopra citata autorizzazione del Comune di Fiorenzuola):

- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non può superare la potenzialità massima di trattamento per la quale l'impianto di trattamento è stato dimensionato (3 A.E.);
- b) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, l'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;
- c) il pozzetto di controllo posto prima dell'immissione del refluo nel corpo idrico recettore deve risultare sempre accessibile e consentire un agevole e corretto campionamento dei reflui da parte delle autorità competenti;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- e) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento, questo dovrà essere immediatamente comunicato (a mezzo PEC) al Comune di Fiorenzuola d'Arda, ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

- poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere eventualmente adattati (dandone sollecita comunicazione al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;

5. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) al momento dell'effettuazione delle modifiche, deve essere aggiornata la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento dei reflui zootecnici provenienti dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità

aggiornati per l'uso dei terreni;

b) l'utilizzo agronomico degli effluenti deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;

c) la ditta deve sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;

d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;

e) qualora per motivi gestionali non fosse in grado asportare separatamente il letame dalle cuccette o di conservare nelle lettiere permanenti il letame per il tempo necessario alla sua maturazione, dovrà dotarsi di ulteriori contenitori (vasche o concimaie) aventi dimensioni proporzionate a raccogliere il letame e il liquame nei periodi in cui la distribuzione in campo non è adeguata alle fasi di crescita delle coltivazioni o è vietata per le condizioni dei terreni;

6. di dare atto, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, che:

- per effetto dell'adesione alle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, la ditta è tenuta a rispettare quanto disposto dalla DGR 2236/09 e s.m.i. tra cui le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla medesima delibera;
- resta fermo quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017 e s.m.i.;
- la validità dell'adesione è subordinata al rispetto del comma 4 art. 272 come oggi vigente;

7. di dare atto, altresì, che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.